

337 191
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi
-----oo0(O)0oo-----

B/3
Prot.n. 1183
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 20/10/58

- Al Sig. Lotti Giuseppe
Via _____ n. _____

Carovigno

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - LEGGE 640 -

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via Roma Soccorso, Lotto 1 Scala 3 Interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 4 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 6.

La invito, pertanto, a presentarsi nella Sede di questo Istituto - Via Casimiro n.9 - per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 8.108 come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/10/1958 al 10/11/1958
£. 490 vano x vani 6 £. 2940-
b) - canone consumo acqua normale " 450-
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale " 45-
d) - I.G.E. 3% su a) " 89

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.554-

e) - deposito cauzionale (pari a di fitto) " 3.554

f) - deposito " 1.000

T o t a l e £. 8.108-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.



IL PRESIDENTE

(ATTARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooO(O)Ooo-----

Prot.n. 1066
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 14/10/1958

Al Sig. Liguorale Filomena
Via _____ n. _____

C A R O V I G N O

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - LEGGE 640 -

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via Riene Soccorso, Lotto I° Scala 0 Interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 4 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 6.

La invito, pertanto, a presentarsi nella Sede di questo Istituto - Via Casimiro n.9 - per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 8.108 come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/10/1958 al 10/11/1958
£. 490 vano x vani 6 £. 2.940
b) - canone consumo acqua normale " 450
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle
scale " 75
d) - I.G.E. 3% su a) " 89

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.554

e) - deposito cauzionale (pari a 4 mensilità di fitto) " 3.554

f) - deposito spese contrattuali " 1.000

T o t a l e £. 8.108

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro 20/10 corrente, sarà dichiarata

.....

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(O)Ooo-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____
dell'appartamento sito in _____
Via _____ n. _____ piano _____
int. _____ nel prendere in possesso i locali assegnatigli di-
chiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adattato all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono
in buone condizioni di funzionamento.-

Osservazioni:

F I R M A

Lotti Giuseppe

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi
-----oo0(0)0oo-----

Prot.n. 1529
Ufficio AMM.VO-

Brindisi, lì 10 NOV. 1958

- AL SIG. Lotti Giuseppe
VIA Roma Soccorso Reale B Int. 3
Canovigno

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-



IL DIRETTORE
(Comm. avv. Vincenzo PALMA)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Imposta di bollo
L. 100 corrisposta
in modo virtuale
- Legge 28-7-1961,
n. 835

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunziati
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolarizzata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denun-
ziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. **LOTTI GIUSEPPE**

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. B/3 del 1°/640 lotto
di Case Popolari nel Comune di **CAROVIGNO**

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

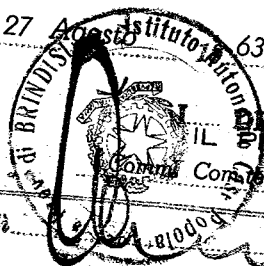
Corrispettivi pattuiti : L. **2940** mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. **750** e **2000**

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 75 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì 27 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **Cinquecento**

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
GARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 302)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e 2a Brindisi -Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

SIG. LOTTI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8- 19 61

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.3/B del 1° Lotto
di Case Popolari nel Comune di CAROVIGNO - L.640

Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £. 2.940 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge d
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI



5 AGO. 1961

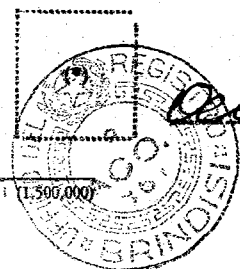
IL DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia al giorno 19 al N. 1125

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire /

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
L. 10/8/61



IL DIRETTORE

Carlo P. P. P.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.